



# Città di Alessandria

## Provincia di Alessandria

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 559 DEL 18/10/2022

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI ATTIVITA' E COMPORTAMENTI CHE GENERANO INCURIA, DEGRADO ED ALTERANO IL DECORO URBANO.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITÀ, AMBIENTE, MOBILITÀ,  
PROTEZIONE CIVILE**

Premesso che:

- ✓ il verificarsi di episodi di abbandono e di deposito incontrollati di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi oltre che di rifiuti di piccolissime dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, nell'ambito del territorio comunale ledono la pubblica igiene, oltre che il decoro della Città;

Dato atto che:

- ✓ l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 152/ 2006 e ss. mm. ed ii.; responsabilità primaria della collettività sono la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario al fine di favorire non solo adeguati livelli qualitativi della vita cittadina, ma anche la fruibilità della stessa Città;
- ✓ la Città è centro economico ed amministrativo di un vasto territorio che si riversa giornalmente per usufruire dei servizi presenti, nonché per svolgere le proprie attività lavorative, dove l'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;
- ✓ la stessa intende far fronte al fenomeno delle strade sporche di mozziconi di sigaretta che, oltre a dare ai numerosi cittadini virtuosi e ai visitatori un senso di trascuratezza e sporcizia, nondimeno provoca danni alla salute in quanto, come dimostrato da recenti studi, dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il polonio 210, composti organici volatili, gas tossici, catrame e condensato e acetato di cellulosa, ecc.

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto a posizionare, nelle aree centrali appositi contenitori per il recupero di carte, bottiglie, mozziconi di sigarette, etc.

Ravvisata la necessità di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica e di migliorare gli standard di pulizia contrastando l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti, comportamenti dai quali scaturisce il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e che determinano il deterioramento della qualità urbana e l'alterazione del decoro della Città;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire al fine di superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i. ;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto lo Statuto Comunale Vigente;

### **ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa: \_\_\_\_\_

a tutti i Cittadini ed ai frequentatori del territorio comunale, alle Associazioni locali, agli Enti, alle Imprese il divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di mozziconi di sigarette ed altri rifiuti di piccolissime dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare (art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006); a tutti gli esercizi commerciali e attività aperte al pubblico l'obbligo di munirsi di apposito posacenere e raccoglitore di cicche esterno;

### **DISPONE**

- agli Agenti della Polizia Municipale, agli Ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica di fare osservare la presente Ordinanza e sanzionare eventuali trasgressori a norma di Legge;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, dando ampia pubblicità alla Cittadinanza mediante i mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- la trasmissione della presente ordinanza a cura dell'Ufficio di Segreteria a tutte le Forze dell'Ordine del Territorio e al SISP ASL AL

### **AVVERTE**

che nel caso di accertata inottemperanza a quanto disposto nella presente Ordinanza, ai trasgressori si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/ 00) ad € 500,00 (cinquecento/ 00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come infrodotto dall'art. 6 della Legge n. 3/2003, e in particolare:

- a chiunque abbandona mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi; ■ a chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; ■

- a tutti i titolari delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande (bar , ristoranti, ecc), attività artigianali del settore alimentare (a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie al taglio, pataterie, ecc.), pubblici esercizi, tabaccherie, che operano nel territorio comunale, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio

### **INVITA**

tutti i titolari delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande (bar , ristoranti, ecc), attività artigianali del settore alimentare (a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie al taglio, pataterie, ecc.), pubblici esercizi, tabaccherie, che operano nel territorio comunale, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio

altresi, i titolari delle attività commerciali non coinvolti direttamente dal presente provvedimento, a dotarsi di appositi posacenere da collocare all'esterno dell'esercizio e di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette, etc.) lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima il proprio esercizio commerciale.

### **AVVISA**

A norma dell'art. 3 comma IV della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, decadono tutte le norme con essa incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

i termini di cui sopra decorrono dalla pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Alessandria

Il Responsabile  
Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità,  
Protezione Civile  
Marco Italo Neri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARCO ITALO NERI in data 18/10/2022